



CITTÀ DI MARCIANISE
Provincia di Caserta

* * * *

**REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E LA DISCIPLINA DELLE
ATTIVITÀ DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE**

Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 162 del 31.07.2025

Regolamento per la costituzione e la disciplina delle attività del Nucleo di valutazione

INDICE

Articolo 1 - Oggetto

Articolo 2 - Funzioni e competenze

Articolo 3 - Composizione, nomina e durata

Articolo 4 - Revoca e dimissioni

Articolo 5 - Requisiti e divieto di nomina

Articolo 6 - Sede, collocazione organizzativa, funzionamento

Articolo 7 - Relazioni con altri organi e unità organizzative cui è demandata una funzione di controllo

Articolo 8 - Entrata in vigore

Articolo 9 - Norme finali

**REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ
DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE**

ART. 1 - OGGETTO

1. Il presente Regolamento, che costituisce parte integrante del “Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi”, disciplina le funzioni, i compiti e le attività svolte dal Nucleo di Valutazione, successivamente denominato NdV.

ART. 2 - FUNZIONI E COMPETENZE

1. Il NdV esercita le funzioni e le competenze previste dal D. Lgs. n. 150/2009 e ss.mm.ii. e dal Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance.

2. In particolare il NdV provvede a:

a) monitorare il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso, anche formulando proposte e raccomandazioni ai vertici amministrativi;

b) comunicare tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo ed amministrazione, nonché alla Corte dei conti e al Dipartimento della funzione pubblica;

c) verificare l’andamento complessivo della performance rispetto agli obiettivi programmati durante il periodo di riferimento e segnalare tempestivamente al Sindaco e alla Giunta la necessità di opportuni interventi correttivi in corso di esercizio, anche in relazione al verificarsi di eventi imprevedibili tali da alterare l’assetto della organizzazione e delle risorse a disposizione della Amministrazione. Le variazioni, verificatesi durante l’esercizio, degli obiettivi e degli indicatori della performance organizzativa e individuale sono inserite nella Relazione sulla Performance;

d) validare la Relazione sulla Performance, tenendo conto anche delle risultanze delle valutazioni realizzate con il coinvolgimento dei cittadini e degli altri utenti finali per le attività ed i servizi, nonché dei risultati disponibili delle indagini svolte da agenzie esterne di valutazione e delle analisi condotte da soggetti appartenenti alla rete nazionale per la valutazione delle amministrazioni pubbliche. La Relazione sulla Performance non può essere validata qualora non sia redatta in forma sintetica, chiara e di immediata comprensione per i cittadini e per gli altri utenti finali. Va tenuto conto della effettiva adozione da parte della Amministrazione di sistemi di rilevazione del grado di soddisfazione dei cittadini e degli utenti in relazione alle attività e ai servizi erogati;

- e) esprimere parere preventivo vincolante sul Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance e sui suoi aggiornamenti, attestando eventualmente, con cadenza annuale, che non vi siano esigenze di modifiche, integrazione e/o interventi correttivi e migliorativi;
- f) garantire la correttezza dei processi di misurazione e valutazione nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità. In tale ambito deve essere garantita la significativa differenziazione dei giudizi, rilevante ai fini della valutazione individuale dei Dirigenti;
- g) proporre la valutazione annuale dei Dirigenti ai fini dell'attribuzione della retribuzione di risultato secondo quanto previsto dal Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance;
- h) proporre la valutazione annuale delle elevate qualificazioni preposte alla direzione di uffici autonomi;
- i) esercitare una funzione di verifica sulla coerenza complessiva delle valutazioni delle prestazioni individuali;
- j) validare la pesatura delle posizioni dirigenziali e di Elevata Qualificazione, come previsto dai rispettivi Regolamenti comunali e in conformità alle norme contrattuali;
- k) certificare obiettivi e progetti innovativi nonché la attivazione / incremento /miglioramento di servizi ai sensi della vigente contrattazione collettiva integrativa di lavoro;
- l) verificare e validare, su richiesta dell'Ente, le proposte di obiettivi esecutivi e di attività da inserire nel PIAO;
- m) fornire indicazioni sull'adeguatezza metodologica degli indicatori, al fine di garantire la coerenza tra il Piano della Performance – confluito nel PIAO - e il sistema di definizione e monitoraggio degli obiettivi;
- n) verificare, anche ai fini della validazione della Relazione sulla performance, che il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, confluito nel PIAO, sia coerente con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale e che nella misurazione e valutazione delle performance si tenga conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza;
- o) verificare l'effettiva adozione dei sistemi di rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti e dei cittadini in relazione alle attività e ai servizi erogati dall'amministrazione, quali strumenti utili ai fini della valutazione della performance organizzativa, anche ai fini della validazione della Relazione sulla performance;
- p) promuovere ed attestare l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità di cui all'art. 11 del D.Lgs. 150/2009, rimanendo a diretta disposizione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC.

ART. 3 – COMPOSIZIONE, NOMINA E DURATA

1. Il NdV è composto da tre componenti esperti esterni, uno dei quali, su designazione del Sindaco, assume la funzione di Presidente. Nella scelta dei componenti esterni deve essere garantita la rappresentanza di genere.

Partecipano alle sedute il Segretario Generale, con funzioni esclusivamente consultive e di coordinamento con la struttura organizzativa dell’Ente, fatti salvi i casi di astensione per conflitto di interessi anche potenziale. Assicura le funzioni di segretario il Dirigente preposto alle Risorse Umane o un dipendente dallo stesso incaricato.

2. La nomina dei componenti è effettuata dal Sindaco a seguito di avviso pubblico, a cui possono partecipare soggetti in possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento.

3. A tale scopo, a cura del Dirigente preposto alle Risorse Umane, viene pubblicato avviso nel quale sono individuati i criteri finalizzati a privilegiare merito e conoscenze specialistiche nel rispetto dei requisiti generali di integrità e competenza. Nel corso dell’istruttoria finalizzata alla nomina, la professionalità e le competenze specifiche sono accertate dagli elementi desumibili dal curriculum, dalla relazione di accompagnamento a firma del Dirigente preposto alle Risorse Umane ed eventualmente anche mediante un colloquio a cura del Sindaco o di un assessore dallo stesso delegato.

4. Il NdV è nominato dal Sindaco per un periodo di tre anni con possibilità di rinnovo per una sola volta. Ai sensi dell’art. 3 del D.L. 16 maggio 1994, n. 293 relativo alla disciplina della proroga degli Organi Amministrativi, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 1994, n. 444, nel caso in cui il NdV non viene ricostituito nel termine previsto, l’organismo è prorogato per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo. Durante il periodo di proroga il NdV può adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità.

5. A ciascuno dei componenti esterni viene attribuito un compenso annuo lordo, indicato nell’avviso di cui al precedente comma 3 e formalizzato nell’atto di nomina, non superiore ai due terzi di quello spettante ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti che non rivestono la funzione di Presidente.

6. Tutti gli atti del procedimento di nomina sono pubblici. In particolare, vanno pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente l’atto di nomina dei componenti, i loro curricula ed i compensi percepiti.

ART. 4 – REVOCA E DIMISSIONI

1. Ciascun componente del NdV è revocabile nel caso di sopravvenuta incompatibilità di cui all’art. 5 del presente Regolamento o per grave inosservanza dei doveri inerenti l’incarico. La revoca avviene con provvedimento motivato del Sindaco, previo contraddittorio.

2. I componenti del NdV possono rassegnare le dimissioni dall’incarico garantendo comunque lo svolgimento delle funzioni fino alla nomina del sostituto, che deve avvenire entro 60 giorni dalla data di ricevimento delle dimissioni al Protocollo dell’Ente.

3. Il Sindaco provvede alla sostituzione del componente revocato o decaduto, con le stesse modalità previste dall’art. 3 del presente Regolamento. Il componente nominato in sostituzione permane in carica per il periodo

residuale di durata del NdV. Se la cessazione anticipata riguarda il Presidente, il Sindaco procede all'individuazione del nuovo Presidente.

ART. 5 – REQUISITI E DIVIETO DI NOMINA

1. Possono essere nominati componenti esterni del NdV i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) Requisiti di carattere generale:

- essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea (questi ultimi dovranno comprovare una adeguata conoscenza della lingua italiana);
- godere dei diritti civili e politici;
- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti giudiziari iscritti nel casellario giudiziale. La causa di esclusione opera anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale;

b) Requisiti di competenza ed esperienza:

- essere in possesso di diploma di laurea (vecchio ordinamento) o laurea specialistica magistrale;
- essere in possesso di comprovata esperienza professionale, maturata presso pubbliche amministrazioni o aziende private nella misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale, nella pianificazione, nel controllo di gestione, nella programmazione finanziaria e di bilancio e nel risk management, nonché in materie correlate al lavoro pubblico, agli aspetti giuridici ed economici del personale degli Enti locali e ai relativi aspetti organizzativi e gestionali.

c) Requisiti di integrità:

- non essere stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal libro secondo, titolo II, capo I del codice penale;
- non aver riportato condanna nei giudizi di responsabilità contabile e amministrativa per danno erariale;
- non essere stati motivatamente rimossi dall'incarico di componente del NdV prima della scadenza del mandato;
- non essere stati destinatari, quali dipendenti pubblici, di una sanzione disciplinare superiore alla censura.

2. Non possono altresì essere nominati componenti del NdV: i dipendenti del Comune di Marcianise, i componenti dell'organo di revisione contabile in carica, i componenti della Giunta e del Consiglio comunale in carica, il coniuge, gli ascendenti, gli discendenti, i parenti ed affini entro il terzo grado, rispettivamente, del Sindaco, dei componenti della Giunta Comunale, del Collegio dei Revisori dei Conti, del Segretario Generale e del Direttore Generale, dei Dirigenti dell'Ente in attività di servizio.

3. Non possono far parte del Nucleo di Valutazione soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.

ART. 6 – SEDE, COLLOCAZIONE ORGANIZZATIVA, FUNZIONAMENTO

1. Il NdV ha sede presso l’Ente, opera in posizione di autonomia rispetto alle strutture organizzative e risponde e riferisce esclusivamente al Sindaco.

2. Il Presidente rappresenta il NdV, ne convoca le riunioni, ne stabilisce l’ordine del giorno e ne dirige i lavori. In caso di assenza o di impedimento del Presidente le sue funzioni sono assunte dal componente più anziano/a di età.

3. Il NdV delibera anche in assenza di uno dei tre componenti.

4. Le sedute, che possono tenersi anche in via telematica, sono valide se sono presenti almeno due componenti, tra cui il presidente. Il NdV assume le proprie determinazioni a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Nel caso a cui al comma 3, prevale la posizione del presidente.

5. Il NdV ha la facoltà di convocare dirigenti e dipendenti dell’Ente al fine di acquisire elementi utili alla propria attività valutativa e decisoria.

6. Compete al Presidente la convocazione del Nucleo, la tenuta dei verbali e l’invio agli organi competenti dei documenti ed elaborati da esso prodotti. Il NdV si riunisce almeno in tre sessioni l’anno su convocazione del Presidente, che ne fissa l’ordine del giorno. Ulteriori sessioni possono essere concordate per necessità quali pareri in materia di controllo di gestione, reporting, controversie, contenziosi, predisposizione di procedure o sistemi di controllo, contraddittori richiesti dal personale dipendente.

7. Le riunioni del NdV non sono pubbliche, dei relativi lavori viene redatto verbale a cura del segretario.

ART. 7 – RELAZIONI CON ALTRI ORGANI E UNITÀ ORGANIZZATIVE CUI È DEMANDATA UNA FUNZIONE DI CONTROLLO

1. Per l’esercizio delle proprie funzioni e competenze il NdV si avvale del supporto tecnico –operativo dei servizi di controllo interno dell’Ente ed ha accesso a tutti gli atti e documenti in possesso del Comune di Marcianise nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

2. Le attività svolte dal NdV integrano e si coordinano con il Sistema dei Controlli Interni.

3. Per l'espletamento delle verifiche necessarie nell'ambito dei propri compiti il NdV ha accesso diretto a tutti i sistemi informativi dell'Ente, con particolare riferimento al sistema di controllo di gestione, e può accedere a tutti i luoghi e sedi dell'Ente. Le strutture organizzative competenti mettono a disposizione risultanze e dati sulla

regolarità amministrativa e contabile, sulla gestione economico-finanziaria dell’ente, sul controllo di gestione, sulla gestione del personale, sullo stato di attuazione dei programmi operativi e sulla valutazione del personale.

4. Eventuali criticità riscontrate sono comunicate tempestivamente a cura del NdV ai competenti organi interni di controllo e di amministrazione.

5. Il NdV, tenendo conto delle disposizioni in vigore afferenti i compiti e le attribuzioni del Collegio dei Revisori, individua modalità di collegamento, coordinamento, scambio di dati ed informazioni sullo svolgimento delle rispettive attività e, ove necessario, si confronta e rapporta sullo stato di realizzazione degli obiettivi e sull’andamento della azione amministrativa dell’Ente.

ART. 8 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo che è divenuta esecutiva la relativa deliberazione di approvazione. Con l’entrata in vigore del presente Regolamento, si intende abrogato L’art 67 del vigente regolamento per l’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi che viene sostituto come segue “La costituzione e il funzionamento del Nucleo di Valutazione sono oggetto di apposito regolamento approvato dalla Giunta comunale e a cui si rinvia “

ART. 9 – NORME FINALI

Per quanto non espressamente previsto si rinvia alle disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali in materia.